



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59/2024 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 18/07/2024

Oggetto: RETTIFICA DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 142 C. 12-TER, ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA - PROGRAMMA ANNO 2024

L'anno 2024 addì 18 del mese di 07 alle ore 17:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
TORCHIA ENRICO	ASSESSORE	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BATTAINI ANGELO.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 208, c. 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285-"Nuovo Codice della Strada", i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal C.d.S. sono devoluti alle regioni, alle provincie e ai comuni quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle stesse;
- l'art. 208, comma quarto del citato decreto, definisce i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso;

VISTO il comma 4 del citato art. 208 del D.Lgs. 285/1992-"N.C.d.S.", nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010 e ss.mm.ii., il quale a far data dal 13/08/2010 stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;*
- c) ad altre finalità, in misura non superiore al 50% del totale, relative ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;*

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 208 sopra citato, che prevede che i comuni determinano annualmente, in via previsionale, con deliberazione della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

VISTO altresì il comma 5-bis del summenzionato art. 208, ai sensi del quale la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c) del comma 4 in parola (che, si rammenta, non può essere superiore al 50% del totale) può essere anche destinata:

- *ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro;*
- *al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;*
- *al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del C.d.S.;*
- *ad acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;*
- *al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;*



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

VISTO l'art. 393 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

VISTO l'art. 142, comma 12-bis del "N.C.d.S.", ai sensi del quale "i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, ai sensi delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12- quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti";

VISTO il successivo comma 12-ter del succitato art. 142 del "N.C.d.S.", ai sensi del quale "Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno", nonché il successivo comma 12-quater, ai sensi del quale "Ciascun ente Locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti";

VISTI il Decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno n. 608 del 30/12/2019 e il Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 64965 del 07/07/2020, che disciplinano le modalità di trasmissione della relazione di cui al citato art. 142, comma 12-quater del Codice della Strada;

VISTE le successive circolari del Ministero dell'interno, che disciplinano le modalità di rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al C.d.S., da ultimo, la circolare prot. n. 0004033 del 06/02/2024;

VISTA la deliberazione n. 104/2010/Reg del 15/09/2010 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Toscana che ha fornito precise linee guida in materia di modalità e quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada, e la loro destinazione, in ossequio a quanto stabilito dall'art.208 del Codice della Strada, come modificato dalle recenti novità legislative introdotte dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 961 sulla tipologia di spese finanziabili con tali proventi;

CONSIDERATO che gli accertamenti dei limiti di velocità effettuati dagli Agenti/Ufficiali di questo Comando di Polizia Locale sono svolti su strade comunali e pertanto il totale dei proventi di cui all'art. 142 comma 12/bis C.d.S. sono totalmente di spettanza di questo Comune;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 131 del 13/11/2023 (con oggetto "*DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 142 C. 12-TER, ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA - PROGRAMMA ANNO 2024*"), ove si prevedeva, a titolo di accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni al C.d.S., nella relativa tabella "A" allegata alla medesima, una somma pari ad Euro 600.000,00, la quale alla luce dell'ultima ricognizione effettuata dal Comando Polizia Locale, anche riferita alla determinazione dirigenziale 306 del 14/05/2024 ("*Determina di accertamento delle entrate relative alle violazioni del Codice della Strada-Primo quadrimestre 2024*") appare sovrastimata;

ATTESO che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024, ai sensi delle precitate norme ed in forza della relativa deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 20/12/2023, era stata quindi prevista, a titolo di accertamento dei proventi in oggetto (comprensivi del rimborso delle spese accessorie e di notifica, con la sola esclusione di quelle per il recupero coattivo) derivanti dalle sanzioni per violazioni al D.Lgs. 285/1992, una apposita risorsa d'entrata pari ad €. 600.000,00, suddivisa secondo la tabella "A" sopra richiamata, prevedendo, altresì, un adeguato fondo di svalutazione crediti pari al 50,00% (ovvero per € 300.000,00), calcolato con riferimento al dato storico mediato relativo all'ultimo quinquennio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO quindi, di modificare il suddetto atto previsionale del 13/11/2023, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, in relazione alle sopravvenute esigenze di rideterminare l'ammontare dell'importo di previsione di entrata per violazioni alle sanzioni al C.d.S., per un ammontare complessivo previsto, per le entrate in oggetto, pari ad € 550.000,00, con previsione di relativo nuovo importo del "Fondo crediti dubbia esigibilità" pari ad € 272.500,00 (percentuale pari al 49,54%), come meglio indicato nell'allegato nuovo prospetto di cui alla tabella "A", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono evidenziate le nuove previsioni di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del C.d.S. e le relative quote a destinazione vincolata;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla propria competenza in merito alla emanazione del presente atto;

VISTI gli articoli del vigente Statuto comunale che disciplinano le competenze della Giunta;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione e dalla Responsabile del Settore Finanziario;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI DESTINARE** € 141.500,00, pari al 51,45 % dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione previste dal D.Lgs. 285/1992-"Nuovo Codice della Strada", preventivati nel bilancio di previsione 2024, alla risorsa n. 3020301, in € 275.000,00 (al netto del relativo fondo svalutazione crediti), per le finalità indicate dal comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs citato, finanziando parzialmente o integralmente gli interventi di spesa identificati nel prospetto di cui alla tabella "A" allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- 2) **DI DARE ATTO** che la presente programmazione operata con la presente deliberazione costituisce oggetto di modifica alla precedente deliberazione n. 131 del 13/11/2023 e che in sede attuativa, sulla base di ulteriori esigenze o necessità sopravvenute, potrà essere oggetto di ulteriore modifica, fermo restando il rispetto dei vincoli di destinazione vigenti.
- 3) **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione, congiuntamente alla relazione prevista dal comma 12-quater dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992, integrata con i dati previsti dal comma 12-bis dell'art. 208 citato, verrà successivamente trasmessa al Ministero della infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno.
- 4) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, previa unanime votazione favorevole.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
CANNITO NADIA

II SEGRETARIO
TALDONE MARGHERITA